



Coni.

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000165/13

Roma, 25 luglio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

B) Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 29 maggio 2013, recante "Conferimento delle deleghe di attribuzione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Sottosegretario di Stato dott. Gian Luca Galletti".

C) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto "del fare") – Disposizioni in materia di prevenzioni incendi.

A) Decreto 24 aprile 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di cui all'oggetto, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

Il suddetto decreto, il cui testo viene allegato alla presente circolare, è stato emanato in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dispone, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per

l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Il decreto in argomento stabilisce, pertanto, i criteri ed i parametri sui quali basare l'idoneità della certificazione per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale, come di seguito rappresentato.

Definizione dell'attività amatoriale e relativa certificazione (art. 2).

L'art. 2 del decreto in commento definisce come amatoriale l'attività ludico – motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, esercitata in forma individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento o al mantenimento del benessere psico – fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi. E', altresì, compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Coloro i quali praticano attività ludico – motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio di tale attività devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico – motoria, secondo quanto previsto nell'allegato "A" del decreto. La certificazione di cui in precedenza deve essere rilasciata dal medico certificatore su apposito modello (vedi allegato "B" del decreto).

All'atto dell'iscrizione o di avvio delle attività il certificato è esibito all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l'attività ludico – motoria e deve essere ivi conservato fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.

Non sono tenuti all'obbligo della suddetta certificazione:

- coloro i quali svolgono l'attività ludico – motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
- chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
- coloro i quali praticano talune attività ludico – motorie caratterizzate da un ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

Per tali soggetti, tuttavia, pur non sussistendo l'obbligo di certificazione, il comma 6 dell'art. 2 del presente decreto raccomanda un controllo medico preliminare rispetto all'avvio dell'attività ludico – motoria, ai fini della valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

Definizione di attività sportiva non agonistica e relativa certificazione (art. 3).

Innanzitutto si rappresenta che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 del presente decreto, il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, recante "norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", è abrogato.

Ciò premesso, in base al ripetuto art. 3 del presente decreto, per attività sportiva non agonistica si intende quella praticata dai seguenti soggetti:

- gli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- coloro i quali svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- coloro i quali partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

I praticanti un'attività sportiva non agonistica, per come delineata in precedenza, devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.

La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (vedi allegato "C" al presente decreto).

Tale certificazione presuppone, come obbligatoria, la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

Nel caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche o conclamate si raccomanda al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista in branca.

Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (art. 4).

L'art. 4 del presente decreto stabilisce come necessari alcuni esami strumentali, ai fini del rilascio di idonea certificazione per la partecipazione a talune manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico – motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare.

In particolare, per i soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che intendano partecipare a talune manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico – motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi (quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.

Il certificato è rilasciato dagli stessi medici abilitati ad effettuare la certificazione di idoneità per l'esercizio di attività sportiva non agonistica, su modello predefinito (trattasi dell'allegato "D" al presente decreto).

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (art. 5).

L'art. 5 del decreto obbliga le società sportive dilettantistiche, di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 289/2002, nonché le società sportive professionistiche, di cui al capo II della legge 91/1981, a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalità all'uopo indicate nell'ambito dell'allegato "E" al presente decreto, modalità che attengono anche alla relativa gestione ed al relativo utilizzo.

Le società sportive dilettantistiche sono tenute ad ottemperare a tale obbligo entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, mentre le società sportive professionistiche entro 6 mesi.

Tale obbligo non sussiste per le società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e attività assimilabili.

A tale proposito, si tiene a precisare che il CONI ha formulato al Ministero competente un'apposita richiesta di parere, circa la precisa determinazione dell'ambito applicativo della suddetta disposizione ed al fine di evitare ogni incertezza in sede di relativa applicazione e di individuare correttamente e puntualmente i soggetti destinatari delle norme contenute nel decreto, di cui si provvederà a fornire tempestiva informazione.

In base al comma 6 dell'art. 5, poi, l'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto del decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello "sport in sicurezza". Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Società scientifiche di settore. Tali ultime disposizioni si attuano con le risorse strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente.

B) Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 29 maggio 2013, recante "Conferimento delle deleghe di attribuzione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al Sottosegretario di Stato dott. Gian Luca Galletti".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 17 luglio 2013, il decreto di cui all'oggetto, in base al quale è conferita al dott. Gian Luca Galletti, Sottosegretario di Stato, la delega a trattare, sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministro, gli affari inerenti le materie indicate al successivo comma 2.

Tra queste, è in particolare conferita al Sottosegretario Galletti la delega a trattare in ordine agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole e delle università con lo sport.

C) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto "del fare") – Disposizioni in materia di prevenzioni incendi.

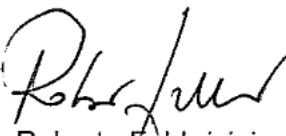
Sul Suppl. Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, è stato pubblicato il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, noto come "decreto del fare", che reca "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Con specifico riferimento alla prevenzione incendi, l'articolo 38 del suddetto decreto dispone che gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Per enti e privati di cui all'articolo 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, si intendono i soggetti responsabili delle nuove attività introdotte nell'ambito dell'Allegato I del ripetuto DPR 151/2011, tra cui figurano anche, al n. 65, i *"locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico"*.

Tali soggetti possono presentare l'istanza preliminare prevista all'articolo 3 e 4 del DPR 151/2011, rispettivamente in materia di certificato di prevenzione incendi e di valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e controllo antincendi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (in vigore dal 7 ottobre 2011).

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale

er